

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Nei secoli scorsi, ma soprattutto tra il XVIII e il XIX secolo, quando cioè più intensa fu l'emigrazione delle maestranze valesiane, era molto diffuso l'uso di stipulare dei contratti di apprendistato per affidare i ragazzi a un artista, artigiano o imprenditore operante lontano dal paese e dalla Valsesia.

L'impegno contrattuale (*convenzione di apprendissaggio*) era stipulato tra gli aventi patria potestà del minore designato come apprendista e il tutore scelto ed era abitualmente redatto in forma di documento scritto nel quale venivano stabilite e sottoscritte le condizioni e i patti che avrebbero regolati i rapporti tra la famiglia dell'apprendista e il tutore.


Preliminare era ovviamente la scelta dell'attività da svolgere, ciò che avveniva sulla base delle preferenze dell'interessato o della famiglia e in genere previo periodo di prova presso un artigiano locale.

I punti salienti della convenzione erano i seguenti (tra parentesi sono riportate alcune frasi originali tratte da documenti):

1. insegnamento del mestiere o dell'arte (*fedelmente insegnargli l'arte, come è tenuto a fare un padre di famiglia*);
2. obbligo di fornire l'istruzione elementare (*saper leggere, scrivere e far di conto*);
3. inizio e durata della collaborazione (*per tre anni continui incominciando per l'imminente mese di aprile*);
4. garanzia di vitto e alloggio;
5. spese di trasferta a carico del datore di lavoro (*tenuto mescerli la menestra alle loro taule per il tempo che staranno fuori*);
6. remunerazione natalizia (*soldi quindici per le feste natalizie per cadun anno*);
7. diritto a vacanze per rientrare in famiglia al tempo dei lavori agricoli (*lasciare venire a casa il detto Imprendizzo, cioè un mese in tempo del fieno e l'altro mese in tempo della reurda*);
8. assistenza in caso di malattia breve (solitamente inferiore a due settimane)
9. rimborso delle spese al tutore da parte dell'apprendista o della sua famiglia in caso di malattia protratta (*venendo malato più di quindici giorni, il di più sarà dell'Imprendizzo riversare intere le giornate delle di più delle quindici*)
10. obbligo di fedeltà e obbedienza (*detto Imprendizzo sia fedele et obediante*);
11. corresponsione di penale in caso di inadempienza dell'apprendista;
12. regalia all'apprendista o alla famiglia alla fine del rapporto di collaborazione.

Da quanto sopra risulta evidente che gli apprendisti erano mantenuti, educati ed assistiti, ma non pagati dal datore di lavoro. Il rapporto tra il datore di lavoro, l'apprendista e la famiglia di questo era basato sulla reciproca fiducia, ma in alcuni casi era anche regolato da una convenzione scritta. L'ospitalità assicurata all'apprendista era di tipo familiare, e solitamente era prestata presso la famiglia stessa del datore di lavoro. Era riconosciuto il diritto al rientro dell'apprendista in paese per fornire il proprio aiuto nei periodi di sfalcio dell'erba, notoriamente critici per le famiglie. Al termine del periodo pattuito (che

variava da uno a tre anni) era previsto che il datore di lavoro corrispondesse all'apprendista stesso o alla sua famiglia una somma in denaro (questa alla fine dell'800 era di due o trecento lire).



Appello al giudice per una controversia riguardante un contratto di apprendistato.

Spesso l'attività dell'artista, artigiano o imprenditore espatriato si concludeva con la cessione dell'azienda a un compatriota. Talora era proprio un apprendista che, diventato dapprima collaboratore stipendiato e poi socio, finiva col rilevare l'azienda, ciò che rappresentava la logica conclusione di una lunga e proficua collaborazione. Questa trafila, tutt'altro che infrequente, ci dice quale tipo di rapporto esistesse tra i Valsesiani all'estero.

Un altro aspetto interessante della prassi allora seguita riguarda il ruolo svolto dagli enti assistenziali esistenti nei paesi (le cosiddette *Carità*) nel fornire aiuto alle famiglie meno abbienti.

Ad esempio, nel "*Libro nel quale sono descritte le rispettive Distribuzioni delle Limosine che si fanno annualmente alle famiglie povere del Cantone delle Quare, principiati li 15 Aprile 1771*" proveniente da Campertogno si legge di "*denari dati a fare il viaggio per andare a Varezze in Osta (Verres in Valle d'Aosta) a prendere il mestiere sia la professione*". Si tratta di un rimborso delle spese di viaggio a un apprendista di famiglia povera a cui la *Carità Particolare di Quare* prestava aiuto economico.

Quello che segue è un ampio stralcio di un documento di *convenzione di apprendizzaggio* del 1849, proveniente da Mollia, che ben riassume le regole bilaterali del contratto. Nei confronti dell'apprendista a lui affidato il datore di

lavoro *“si oblige d'insegnargli fedelmente la propria professione in tutte le sue parti, sin dove estendesi la sua capacità, di nutrirlo, alloggiarlo, vestirlo, calzarlo e rappezzarlo per tutto il tempo dell'imprendizzaggio, di mandarlo alla pubblica scuola di letteratura, per lo spazio di due mesi d'ognuno dei due ultimi inverni ad imparare a leggere ed a scrivere in lingua francese, a far conti; ad insegnargli esso stesso il disegno di geometria, architettura ed ornato nelle serate dei due primi inverni e nei giorni festivi, quando sarà di comodo, in somma si oblige di servirgli da buon padre di famiglia in ogni occorrenza. Dal canto suo l'apprendista si oblige di stare sottomesso ed obediante al suo padrone adoperandosi con tutta assiduità e zelo, per i suoi interessi, nei lavori di sua professione”*. Sono interessanti alcune clausole del contratto riguardanti aspetti particolari, allora non regolamentati per legge: *“per i casi di malattia si stabilisce che i primi quindici giorni d'ognuna debbano essere a totale carico del padrone ed per tutte le eccedenze l'imprendizzo dovrà restituire il tempo dopo finito l'imprendizzaggio ed il padre si oblige di rimborsare le spese che saranno occorse; riguardo poi ad altre disgrazie, e casi impreveduti le parti dichiarano di riportarsi al giudizio di due periti da eleggersene uno per parte senz'altre formalità di giustizia”*.

Se nella maggior parte dei casi le regole previste dal contratto erano largamente superate dall'esistenza di rapporti basati sulla dedizione e spesso sull'affetto (non furono rari, come si è detto, i casi di trasferimento di proprietà delle imprese tra padrone e apprendista, divenuto prima dipendente e poi collaboratore), in altri casi si verificarono vere e proprie controversie legali tra la famiglia dell'apprendista e il suo datore di lavoro, dovute al fatto che la prevista collaborazione non aveva avuto l'esito sperato.

Queste controversie, peraltro piuttosto rare, riguardavano l'insegnamento non adeguato, la mancata assistenza o l'insufficiente educazione. Venivano spesso in questi casi stilati dei documenti di protesta e la controversia talora degenerava in lite legale e in richieste di risarcimento.

In altri casi non era la famiglia dell'apprendista a chiedere di essere risarcita, ma lo stesso datore di lavoro che, dichiarandosi insoddisfatto della collaborazione ricevuta, pretendeva di essere rimborsato.

Molino G., Campertogno. Storia e tradizioni di una comunità dell'alta Valsesia. Centro Studi Zeisciu, Magenta (2006)

Molino G., Mollia (La Mòjia). Tre secoli di storia e di tradizioni di un paese dell'alta Valsesia. Centro Studi Zeisciu, Magenta (2006)

Molino G., Rassa e le sue valli. Ambiente, storia e tradizioni. Zeisciu, Magenta (2006)

Contini S., Matrimoni e patrimoni in una valle alpina. Il sistema dotale in Valsesia nei secoli XVIII e XIX. Zeisciu Centro Studi, Magenta (2011)